



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

Roma, (data protocollo)

Sig. Giacomo Zandonini
[giacomozandonini@pec-
giornalisti.it](mailto:giacomozandonini@pec-giornalisti.it)

e p.c.: Ministero dell'Interno
Dipartimento per l'Amministrazione Generale,
per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
[responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.
it](mailto:responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it)

Questura di Roma
Ufficio Immigrazione
immigrazione.prefrm@pec.interno.it

Ufficio di Gabinetto
SEDE
gabinetto.prefrm@pec.interno.it

Oggetto: Giacomo Zandonini – Risposta istanza di accesso civico ai documenti, dati o informazioni detenuti dal Dipartimento ex art. 5 co. 2 D.lgs. n. 33/2013 del 23.09.2025 relativi alla gestione del CPR di Gjader (Albania) prot. N. 0389355

Con riferimento all'istanza di accesso civico indicata in oggetto n. prot. 0389355, pervenuta a questa Prefettura in data 23.09.2025, si riferisce che per quanto concerne **i dati** richiesti (punti da 1 a 4) si è interessata la Questura di Roma Ufficio Immigrazione, che legge per conoscenza.

Per quanto concerne **i documenti** oggetto di istanza (punti 2 e 3), si inoltrano il verbale di consegna parziale dei centri di Gjader e Shengjin, inclusa ogni integrazione e il verbale di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

esecuzione anticipata del contratto in capo alla Cooperativa Medihospes e relativi annessi o allegati.

Relativamente alle note scambiate via email tra la Prefettura di Roma e la Cooperativa Medihospes in relazione alle strutture di Gjader (punto 1) si rappresenta quanto segue.

L'art 5 bis del D. lgs 33/2013 stabilisce che l'accesso civico deve essere rifiutato, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi privati costituzionalmente rilevanti e alla protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Tra questi vi è senz'altro quello della libertà e segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 15 della Costituzione che non prevede deroghe nella corretta applicazione del bilanciamento da parte della Pubblica Amministrazione tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse – limite, pubblico o privato alla segretezza e/o alla riservatezza.

A tal fine si riporta una pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 10/2020: *“Tutte le eccezioni relative all'accesso civico generalizzato implicano e richiedono un bilanciamento da parte della pubblica amministrazione, in concreto, tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza, secondo i criteri utilizzati anche in altri ordinamenti, quali il cd. test del danno (harm test), utilizzato per esempio in Germania, o il c.d. public interest test o public interest override, tipico dell'ordinamento statunitense o di quello dell'Unione europea, in base al quale occorre valutare se sussista un interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste rispetto al pregiudizio per l'interesse limite contrapposto”*.

Inoltre non può non evidenziarsi che si tratta di una richiesta da considerarsi massiva e manifestamente sproporzionata, eccessivamente gravosa con riferimento all'ampiezza oggettiva (quantità di dati e documenti richiesti) e alla durata temporale coperta dalla richiesta. La necessità di salvaguardare l'efficienza operativa della Pubblica Amministrazione e di evitare un onere eccessivo nella gestione delle richieste di accesso civico diventa rilevante rispetto allo scopo informativo della richiesta, anche in considerazione della tutela dei dati personali e di altri interessi ex art. 5-bis (es. segreti commerciali o informazioni sensibili).

Pertanto alla luce delle motivazioni e delle valutazioni su espresse, in linea con la normativa di riferimento, con le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e con la giurisprudenza formatasi nella materia, si comunica che il punto in questione (n. 1 Documenti), non può essere oggetto di ostensione.

Il Responsabile del Settore Gare e Appalti

Funzionario

(Somasca)